

DICHIARAZIONI


Dichiarazioni correttive e integrative

di **Federica Furlani**

I frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di persone e Società di capitali contengono tutte nell'ambito della sezione dedicata al "Tipo di dichiarazione" le caselle dedicate a:

- "Correttiva nei termini",
- "Dichiarazione integrativa",
- "Dichiarazione integrativa ([articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998](#))",

da utilizzarsi per "modificare" dichiarazioni già presentate.



In particolare, la casella "Correttiva nei termini" va barrata quando la **dichiarazione viene ripresentata entro i termini ordinari** in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si **sostituisce integralmente** alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, **non è prevista l'irrogazione di alcuna sanzione**, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, **scaduti i relativi termini ordinari**, intende invece correggere errori od omissioni, può presentare una dichiarazione **integrativa**, barrando la relativa casella.

Si ricorda che la dichiarazione presentata **entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida**, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo **non superiore a 90 giorni**, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una **sanzione di euro 25**, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali

violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata **dopo 90 giorni**, invece, **si considera omessa**, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria.

Come noto, l'[articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016](#) ha riformulato la disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta, mediante la sostituzione dei [commi 8](#) e [8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998](#).

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una **dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento della relativa annualità**, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa **sia a favore del Fisco** (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) **che a favore del contribuente** (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell'eventuale **maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore**.

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) secondo le regole ordinarie:

- se la dichiarazione integrativa è presentata **entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
- in ogni caso nell'ipotesi di **correzione di errori contabili** relativi alla **competenza temporale**.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata **oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato **in compensazione nel modello F24** ([articolo 17 D.Lgs. 147/2015](#)) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito** derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Come detto, il contribuente può quindi presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o

a favore del Fisco, entro il termine di cui all'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#): **31 dicembre** del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.

A tal fine è stato introdotto il **nuovo quadro DI** al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di **annualità pregresse**, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l'accertamento, è stato **eliminato il prospetto "Errori contabili" del quadro RS**.

Nella casella "**dichiarazione integrativa**" va indicato:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998](#), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d'imposta o di un maggior o minor credito;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'[articolo 1, commi 634 - 636, L. 190/2014](#). L'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la casella "**Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)**" va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'[articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998](#), allo scopo di **modificare l'originaria richiesta di rimborso** dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata **entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione**, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998](#), utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.



Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

Scopri le sedi in programmazione >